

3.05 Prestazioni dell'AVS



Pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/PC/AF a terzi

Stato al 1° gennaio 2015



In breve

Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e dell'assicurazione invalidità (AI), delle indennità per perdita di guadagno (IPG) compresa l'indennità di maternità, l'indennità di paternità e l'indennità di assistenza, delle prestazioni complementari (PC) e degli assegni familiari (AF) non possono essere cedute né costituite in pegno. Esse vengono versate solo alla persona avente diritto.

Il pagamento a terzi è possibile solo a condizioni ben precise e limitative. Queste eccezioni sono elencate in questo opuscolo informativo. Quando quest'ultimo menziona le prestazioni, sono comprese anche le prestazioni summenzionate.

Provvedimenti cautelari ordinati dal giudice

1 Chi è autorizzato a impartire istruzioni sul versamento di prestazioni a terzi?

Il giudice civile può ordinare alla cassa di compensazione, all'ufficio AI, all'organo responsabile delle PC e alla cassa di compensazione per assegni familiari di versare la prestazione interamente o in parte a una terza persona (ad esempio alla moglie quando il marito non adempie agli obblighi di assistenza familiare nei confronti della moglie e dei figli).

2 Chi è autorizzato ad emanare disposizioni sul pagamento di una prestazione?

Nell'ambito dei provvedimenti cautelari l'autorità di protezione degli adulti può emanare disposizioni speciali per il pagamento della prestazione già prima di un'imminente messa sotto curatela generale di maggiorenni. Esse sono vincolanti per la cassa di compensazione, l'ufficio AI, l'organo responsabile delle PC e la cassa di compensazione per assegni familiari.

Versamento della prestazione alle persone aventi diritto alla stessa che hanno un curatore

3 Quando è ammesso il versamento della prestazione al curatore?

Se la persona beneficiaria della prestazione è sottoposta a curatela, la prestazione viene versata al curatore o a una persona da lui indicata. Le prestazioni possono essere versate al curatore solo se quest'ultimo è autorizzato a gestire il reddito e la sostanza della persona avente diritto alle prestazioni.

Pagamento a terzi su richiesta della persona che ha diritto alla prestazione o del suo rappresentante legale

4 A quali condizioni è ammesso il versamento a terzi?

Le casse di compensazione, gli uffici AI, gli organi responsabili delle PC e le casse di compensazione per assegni familiari possono effettuare un versamento a terzi solo se:

- esiste una situazione speciale (v. N. 5) e
- esiste una procura scritta, compilata senza riserve dalla persona avente diritto alla prestazione o dal suo rappresentante legale e
- si può escludere un'elusione del divieto di cessione e
- il terzo destinatario si impegna per iscritto a fornire alla cassa di compensazione, all'ufficio AI, all'organo responsabile delle PC e alla cassa di compensazione per assegni familiari le comunicazioni necessarie conformemente alla decisione d'attribuzione della prestazione e a restituire le prestazioni eventualmente ricevute indebitamente.

5 Quando vi è una situazione speciale?

Vi è una situazione speciale, ad esempio, quando la persona beneficiaria della prestazione non può sbrigare da sola le sue questioni finanziarie e ha quindi bisogno dell'aiuto di terzi. In generale, però, per permettere il pagamento a terzi non è sufficiente che la persona con diritto alla prestazione non sia in grado, provvisoriamente o per un lasso di tempo prolungato, di ricevere personalmente la prestazione. In questi casi essa può farsi versare la prestazione su un conto corrente postale o bancario o autorizzare un terzo a riscuotere il pagamento presso la posta.

6 La persona avente diritto alla prestazione può revocare l'istanza di pagamento a terzi?

Sì. La persona che ha diritto alla prestazione può revocare in ogni momento l'istanza di pagamento a terzi.

Pagamento a terzi su richiesta di terzi

7 A quali condizioni è ammesso il versamento a terzi?

Le casse di compensazione, gli uffici AI, gli organi responsabili delle PC e le casse di compensazione per assegni familiari possono versare la prestazione interamente o in parte a una terza persona idonea o a un'autorità che presta aiuto all'avente diritto o lo assiste continuamente se:

- la persona beneficiaria della prestazione non impiega quest'ultima per il suo sostentamento o quello delle persone a suo carico o non è in grado d'impiegarla a questo scopo e
- per questo motivo la persona avente diritto alla prestazione o le persone a suo carico sono interamente o in parte di aggravio all'assistenza pubblica o privata.

8 Il pagamento a terzi è possibile anche senza il consenso della persona avente diritto alla prestazione?

Sì. In questi casi il pagamento a terzi è possibile anche senza il consenso della persona avente diritto alla prestazione.

9 È possibile compensare le prestazioni pagate a terzi con crediti nei confronti della persona avente diritto alla prestazione?

No. Le prestazioni pagate a una terza persona o a un'autorità non possono essere compensate con crediti nei confronti della persona avente diritto alla prestazione e devono essere impiegate esclusivamente per il sostentamento di quest'ultima e delle persone a suo carico.

10 La terza persona o l'autorità sono tenute a fare rapporto sull'impiego della prestazione?

Sì. Su richiesta, la terza persona o l'autorità devono fare rapporto sull'impiego della prestazione e impegnarsi per iscritto a fornire alla cassa di compensazione, all'ufficio AI, all'organo responsabile delle PC e alla cassa di compensazione per assegni familiari le comunicazioni necessarie conformemente alla decisione d'attribuzione della prestazione e a restituire le prestazioni eventualmente ricevute indebitamente.

Procedura in caso di pagamento a terzi di prestazioni correnti

11 Come deve essere effettuata la richiesta di pagamento a terzi?

Se la persona che ha diritto alla prestazione, il suo rappresentante legale o una terza persona desidera il pagamento a terzi (N. 4-10), deve inoltrare la richiesta per mezzo del modulo 318.182 – *Richiesta di pagamento di prestazioni AVS/AII/IPG/PC/IAF a terzi*. Il modulo è disponibile presso le casse di compensazione e le loro agenzie o sul sito Internet www.ahv-iv.ch. Se l'istanza è già stata formulata nel modulo di richiesta per prestazione, per fornire ulteriori informazioni necessarie e l'impegno scritto conformemente ai N. 4 e 10 si deve parimenti usare il modulo 318.182.

Pagamento di arretrati a terzi che hanno concesso anticipi (compensazioni)

12 È ammesso il versamento a terzi creditori di prestazioni pagate retroattivamente?

Un ente assistenziale, un assicuratore privato, il datore di lavoro o un istituto di previdenza del datore di lavoro possono concedere alla persona avente diritto alla prestazione anticipi per una prestazione non ancora versata, riservandosi il diritto di esigerne il rimborso nel caso di assegnazione di una prestazione. Il creditore può chiedere che la prestazione da pagare retroattivamente gli sia versata per il periodo e nell'entità corrispondenti agli anticipi concessi.

13 Quali sono i presupposti per tale pagamento a terzi?

I presupposti per tale pagamento a terzi sono:

- la prova di aver fornito anticipi e
- il consenso scritto della persona avente diritto alla prestazione o del suo rappresentante legale.

Il consenso scritto non è necessario solo se le condizioni menzionate ai N. 7-10 sono soddisfatte o il diritto di chiedere il rimborso risulta chiaramente da prescrizioni di diritto pubblico o da disposizioni contrattuali (ad esempio prescrizioni concernenti il personale, statuti di casse pensioni, condizioni generali d'assicurazione).

Procedura in caso di pagamento a terzi che hanno concesso anticipi

14 Quando e a chi bisogna inoltrare la richiesta di pagamento a terzi creditori?

Se un ente assistenziale, un assicuratore privato, il datore di lavoro o un istituto di previdenza del datore di lavoro desidera il versamento di arretrati, deve inoltrare la richiesta alla cassa di compensazione, all'ufficio AI, all'organo responsabile delle PC o alla cassa di compensazione per assegni familiari preferibilmente per mezzo del modulo 318.183 – *Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e dell'IPG*. Questo modulo è destinato unicamente alla compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI e delle IPG (indennità di maternità, l'indennità di paternità e l'indennità di assistenza inclusa).

Per poter effettuare il pagamento a terzi, la richiesta deve pervenire al più presto al momento dell'inoltro della domanda di prestazione e al più tardi al momento dell'emanazione della decisione. Per il tempestivo inoltro della richiesta sono responsabili gli interessati

Quota liberamente disponibile della prestazione per gli aventi diritto cui quest'ultima non viene versata direttamente

15 A quanto ammonta la quota a libera disposizione degli aventi diritto?

Se, in caso di curatela generale, la prestazione è versata al curatore o a un ente assistenziale che presta aiuto alla persona beneficiaria della prestazione, di regola deve esserne messa una parte a libera disposizione dell'avente diritto. Questa parte comprende in particolare denaro per spese minime, spese per piccoli acquisti e per divertimenti. Il suo importo corrisponde a un quarto dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia.

La quota a libera disposizione è riconosciuta ai beneficiari di

- rendite AVS/AI
- indennità giornaliera AI
- prestazioni complementari

Essa non è invece riconosciuta ai beneficiari di:

- indennità per perdita di guadagno e in caso di maternità (IPG)
- assegni familiari

16 A chi incombe il versamento della quota liberamente disponibile?

Il versamento della quota liberamente disponibile incombe al terzo destinatario della prestazione che però può astenersi dal consegnarla o ridurla se non è chiaro se la persona avente diritto alla prestazione la impieghi conformemente al suo scopo.

17 Chi è competente per i reclami concernenti la quota liberamente disponibile?

I reclami concernenti la quota liberamente disponibile non sono di competenza delle casse di compensazione, degli uffici AI e degli organi responsabili delle PC, ma devono essere inoltrati

- dalle persone sotto curatela generale che hanno diritto alla prestazione, all'autorità di protezione degli adulti competente,
- dalle persone aventi diritto alla prestazione e la cui prestazione viene versata a un ente assistenziale, all'autorità comunale competente per l'assistenza o all'istanza cantonale competente per la vigilanza.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie, agli uffici AI, agli organi responsabili delle PC nonché alle casse di compensazione per assegni familiari. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione aprile 2021. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 3.05/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

3.05-15/01-I